

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, ZOLLA, BIONDI, LONGO PIETRO, LATTANZIO,
SCARLATO, NAPOLI, PERRONE, CAPPELLI, CAVALIERE,
ARTESE, LENOCI, REGGIANI, MADAUDO**

Presentata il 12 marzo 1980

Disposizioni relative agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli attacchi spietati e proditori condotti, con metodica frequenza, contro le forze dell'ordine, impongono al legislatore di disporre adeguati rimedi nei confronti di quanti, esponendo — nel precipuo interesse della collettività — a gravissimo rischio la propria vita, finiscono col cadere vittime del dovere.

Un dovere perseguito con sacrificio e talvolta in presenza di strutture incapaci di allinearsi convenientemente ai sistemi e modi portati avanti con spietatezza da una delinquenza comune e politica sempre più agguerrita.

In tale contesto il presente progetto di legge tende a conseguire, in maniera significativa, tre scopi specifici:

a) consentire agli appartenenti alle forze dell'ordine che abbiano riportato per causa di servizio una invalidità permanente — a seguito di eventi criminosi o attentati terroristici — di reinserirsi nella stessa amministrazione di appartenenza,

anche se in servizi sedentari compatibili comunque con il nuovo « status »;

b) indennizzare adeguatamente gli appartenenti alle forze dell'ordine che abbiano subito una riduzione della propria integrità fisica o le famiglie degli stessi nel caso deprecato di morte;

c) estendere alle vedove e ai figli degli appartenenti alle forze di polizia, caduti per causa di servizio, l'equiparazione agli orfani di guerra ai fini delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale proposta di legge viene tenuto presente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza il cui iter, dopo il varo da parte dell'apposita Commissione in sede referente, dovrebbe concludersi positivamente in assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, per essere in effettivo servizio gli appartenenti alla polizia di Stato devono possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegati dovunque presso reparti, specialità, comandi, uffici.

Gli appartenenti alla polizia di Stato che abbiano subito una invalidità per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto che siano riconosciuti abili a servizi sedentari, possono, a domanda, chiedere di rimanere in servizio per essere adibiti ad incarichi compatibili con il loro stato.

Il riconoscimento sarà effettuato dal Collegio medico legale ».

ART. 2.

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le attività di istituto collaterali (servizi tecnici ed amministrativi) alle quali gli appartenenti alla polizia di Stato potranno essere adibiti in relazione al tipo di invalidità subita.

Con lo stesso decreto verrà individuata la composizione di una commissione centrale permanente che avrà il compito di avviare alle singole attività gli appartenenti alla polizia di Stato riconosciuti invalidi.

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente:

« Tuttavia gli appartenenti alla polizia di Stato che abbiano riportato una invali-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dità in conseguenza degli eventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e che siano riconosciuti abili ai servizi sedentari, allo scadere del periodo massimo di aspettativa, potranno rimanere, a domanda, in servizio ed essere adibiti ad incarichi compatibili con il loro stato, fermo restando il diritto ad una speciale elargizione prevista al successivo articolo 5 ».

ART. 4.

L'articolo 21 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti alla polizia di Stato che abbiano riportato ferite o lesioni in conseguenza degli eventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed abbiano ricevuto un assegno rinnovabile o una pensione vitalizia, possono, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo per essere impiegati ovunque, purché conservino l'idoneità al servizio incondizionato ».

ART. 5.

Agli appartenenti alla polizia di Stato che abbiano subito una invalidità per effetto di ferite o lesioni in conseguenza degli eventi di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1961, n. 709, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è concessa una speciale elargizione da rapportarsi alle categorie previste dalla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, secondo le entità riportate nell'allegata tabella A, fermo restando il diritto a rimanere in servizio per essere adibiti ad incarichi compatibili al loro stato.

ART. 6.

Agli appartenenti alla polizia di Stato che abbiano subito una invalidità non inferiore all'80 per cento della capacità la-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vorativa in conseguenza degli eventi di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1961, n. 709, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, per cui va risolto necessariamente il rapporto d'impiego, è concessa una elargizione di lire 100.000.000.

La stessa elargizione va concessa ai familiari dell'appartenente alla polizia di Stato deceduto in conseguenza degli eventi di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1961, n. 709, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, secondo l'ordine che segue:

- 1) coniuge superstite;
- 2) figli, in assenza del coniuge;
- 3) genitori.

ART. 7.

La misura del contributo nelle spese funerarie di cui all'articolo 286 del Regolamento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è elevato a lire 300.000.

ART. 8.

Le vedove e i figli degli appartenenti alle forze di polizia, caduti per causa di servizio, ai fini dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono equiparati alla categoria degli orfani di guerra di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ART. 9.

Le disposizioni di cui alla presente legge si estendono agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato, ai Corpi dei vigili del fuoco, ai Corpi dei vigili ur-

bani nonché agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

1 ^a categoria	40 milioni
2 ^a categoria	90 per cento
3 ^a categoria	80 » »
4 ^a categoria	70 » »
5 ^a categoria	60 » »
6 ^a categoria	50 » »
7 ^a categoria	40 » »
8 ^a categoria	30 » »